



Pinacoteca
di Brera

Palazzo
Citterio

Biblioteca Nazionale
Braidense

ACCORDO QUADRO

La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense (di seguito, per brevità, “Pinacoteca”), C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121), pec.pin-br@cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Angelo Crespi quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo;

E

Fondazione Ravasi Garzanti, con sede legale in Milano, via Monte Rosa 19, (20149), codice fiscale e partita IVA n. 97053750150, in persona del Presidente Mario Cera;

di seguito congiuntamente le “Parti” e ciascuna, singolarmente, la “Parte”.

Considerati gli art. 112, 118 e 119 del Codice Beni Culturali di cui al Dlgs 42/2004 nonché l’art. 3 dello Statuto della Pinacoteca di Brera;

Visti gli art. 8 co. 1° e art. 134 del Dlgs. 36/2023;

Premesso che:

la **Fondazione Ravasi Garzanti** è di natura filantropica ed è nata per volere dell’editore Livio Garzanti con lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli anziani più fragili e soli nella zona di Milano;

promuove la consapevolezza sull'invecchiamento e sostiene iniziative volte a migliorare le condizioni di vita degli anziani e delle loro famiglie, proponendosi come punto di riferimento per i cambiamenti sociali legati all'invecchiamento;

offre risorse materiali e immateriali, creando reti collaborative secondo principi di filantropia strategica;

opera seguendo i principi e le metodologie del nudging che, grazie alle scienze del comportamento, facilita ovvero spinge gentilmente le decisioni delle persone verso opzioni di scelta più in linea con i loro valori, tutelando al contempo la loro libertà di scegliere;

migliora la conoscenza e la consapevolezza della comunità tutta – nel complesso reticolo di persone, istituzioni, organizzazioni che la popolano – sulle tematiche dell'invecchiamento, creando i presupposti per ispirare, di fronte al fenomeno della longevità, comportamenti consapevoli e decisioni e azioni appropriate, evolutive e sinergiche;

attiva diverse forme di intervento e specifici servizi in grado di migliorare in modo diffuso e generalizzato le condizioni di vita delle persone anziane, soprattutto fragili e sole – e delle loro famiglie;

ha interesse a valorizzare le proprie tecnologie e ad applicare le proprie competenze al campo “data Science” del settore sanitario, per l'individuazione e formulazione di servizi e sperimentazioni inediti e a valore aggiunto quali l'abilitazione di terapie non convenzionali nella cura e nel sostegno delle persone affette da Alzheimer e delle demenze e dei loro caregiver;

è impegnata nel sostenere i programmi più innovativi sui temi dell'aging e della longevità a Milano e nell'identificare anche i progetti nazionali e internazionali, impara dall'esempio delle loro innovazioni e mobilita alleanze strategiche su questi nuovi paradigmi, contribuisce a creare comunità informate e a favorire l'autonomia delle persone anziane e dei loro caregiver nella pluralità delle scelte possibili;

è in grado di fornire soluzioni e servizi evolutivi ed allo stato dell'arte favorisce iniziative di co-programmazione e coprogettazione nel campo dei servizi alla persona, della ricerca sociale e della cultura, favorendo azioni di sistema e multidisciplinari e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder utili a rendere efficaci gli interventi di utilità sociale;

è interessata quindi ad attivare una partnership con la Fondazione Ospedale Niguarda, mettendo a disposizione della Fondazione l'esperienza conseguita attraverso i propri progetti, le proprie competenze e le proprie relazioni;

La Pinacoteca di Brera (di seguito denominata "Museo") è un Museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia organizzativa, tecnico scientifica, finanziaria e contabile che comprende la Pinacoteca di Brera, la Biblioteca Braidense, Palazzo Citterio e il Cenacolo Viciano e rappresenta un'articolazione del Dipartimento Valorizzazione del Ministero della Cultura ai sensi degli art. 3 co.6° lett. b); art. 24 co. 3 lett. a) n° 2 e co. 7° del DPCM n° 57 del 15 marzo 2024;

Il Museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale. Persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione della Pinacoteca di Brera, della Biblioteca Braidense e di tutte le collezioni e raccolte di beni culturali, esposti e non esposti, mobili e immobili, storico-artistici, librari, multimediali, gestiti direttamente o depositati presso altri enti.

Il Museo promuove la crescita culturale e contribuisce allo sviluppo sociale della comunità locale, ispirando la propria azione ai principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rendicontazione.

Il Museo promuove un nuovo modello di sviluppo, come protagonista attivo del territorio, investendo in progetti e programmi di responsabilità sociale e assumendo posizioni "forti" anche al di fuori del proprio comparto, puntando sulle risorse intangibili che lo connettono ai diversi pubblici. Si fa portavoce anche delle persone più fragili e vulnerabili e, in genere, di tutti quei segmenti di pubblico che non sarebbero naturalmente stimolati a frequentare una struttura che produce cultura.

Il Museo sviluppa pertanto strategie olistiche che lo portano a profilare il pubblico generico sulla base dei nuovi stili di vita, a coinvolgerlo con proposte culturali originali e personalizzate concepite come piattaforme del benessere esperienziale. Ne risultano evidenziati contenuti immateriali connessi con la bellezza, l'etica, la solidarietà, la responsabilità, il benessere, la salute, il rispetto, la moralità, la duttilità, la trasversalità, la non convenzionalità, l'interdisciplinarietà e la diversità, che

puntano a un desiderio condiviso di bene collettivo. La dimensione sociale del museo è necessaria per un legame biunivoco con il territorio (responsabilità), per l'abbattimento definitivo delle barriere sociali (equità), per creare nuovi posti di lavoro per i giovani che avranno una base culturale sempre più orizzontale, interdisciplinare e internazionale, per consentire a tutte le categorie di persone di avere un ruolo da protagoniste, con l'obiettivo di: abbattere le barriere sociali, promuovere l'integrazione delle persone fragili all'interno del contesto museale e fornire strumenti professionali a educatori, volontari e specialisti di settore.

Il Museo è un luogo di interesse pubblico che si rivolge a tutta la società, ricoprendo un ruolo determinante nello sviluppo dei legami, nella coesione sociale e nella riflessione sulle identità collettive.

Le Parti intendono sviluppare modalità di collaborazione che valorizzino gli ambiti di interesse comune e potenzino l'azione di ciascuna.

Tutto quanto sopra premesso a formare parte integrante e sostanziale dell'accordo, le Parti convengono e sottoscrivono il seguente accordo (di seguito l'“Accordo Quadro”).

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Le Parti si impegnano a collaborare in modalità non esclusiva per identificare e realizzare attività coerenti agli obiettivi condivisi dalla Fondazione Ravasi Garzanti e dal Museo, a sviluppare e promuovere iniziative per contribuire a ridisegnare il ruolo delle persone anziane nella città di Milano, dando rilievo tanto ai bisogni

quanto alle potenzialità di un fenomeno in costante crescita e dinamica trasformazione.

Al fine di favorire tale collaborazione, le Parti daranno corso durante la vigenza dell'Accordo Quadro, a specifici progetti da sviluppare in ambiti di comune interesse, quali, a titolo esemplificativo:

L'avvio di un progetto di ricerca-azione nel Museo che, partendo dalla messa a sistema dei più avanzati risultati provenienti dalla ricerca scientifica e dalle neuroscienze, abbia lo scopo di creare un tipo di struttura associativa e collaborativa, fatta da una cerchia di persone esperte che, in modo meta-disciplinare, lavorino insieme, non solo per orientare alla produzione di idee, principi, teorie o opinioni, ma per innescare un processo codificato di formazione, attività e servizi, con principi di apertura, contribuzione, solidarietà e sostenibilità per dare valore e rafforzare le esperienze che adottano la cultura e l'arte come strumento di relazione per e con le persone anziane con deficit cognitivi e/o Alzheimer nei processi di cambiamento, promuovendo la diffusione di pratiche replicabili. Il risultato finale è quello di riuscire a dare vita ad un cantiere sperimentale per un uso validato delle esperienze estetiche, sul modello dell'Art on prescription – arte su ricetta medica - come terapie non farmacologiche.

Lo sviluppo di una proposta formativa specifica per il Museo che possa formare i suoi diversi operatori, in particolare quelli impegnati nell'accoglienza e nelle attività educative su come gestire in modo più accessibile, inclusivo e efficace la relazione, l'accoglienza, la fruizione del pubblico anziano, favorendo inclusione, incontro intergenerazionale e

migliori servizi di accesso al Museo per questa categoria di pubblici.

La co-produzione di un palinsesto di incontri che, valorizzando gli spazi anche off del Museo (ad esempio la caffetteria) e le tante collezioni, offrano un programma di conferenze scientifiche e talk a carattere divulgativo e aperto al grande pubblico, agli operatori, agli studenti, che coinvolgerà scienziati, ricercatori, sociologici, associazioni e le più importanti Istituzioni della città di Milano, sui temi “caldi” dell’invecchiamento sano (Healthy Aging) e del prolungamento della vita (Longevity).

La collaborazione si attuerà nella promozione di attività innovative, mettendo a disposizione reciprocamente know-how, capitale relazionale e risorse, per attivare iniziative volte a migliorare la brand equity reciproca, la costruzione di alleanze territoriali con altri soggetti della filantropia strategica, del pubblico e del privato al fine di valorizzare le esperienze “dal basso” e favorire la loro “risalita” sul piano delle policy;

Altri ambiti che di volta in volta potranno essere individuati congiuntamente dalle Parti durante la collaborazione.

Articolo 2 - Accordi Attuativi

I progetti dovranno essere redatti nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti e dovranno contenere espresso riferimento all’Accordo Quadro. Le Parti concordano altresì che ciascuna di esse potrà indicare all’altra una o più soggetti appartenenti al proprio Gruppo o network con dar corso ai progetti,

fermo restando il rispetto delle obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro.

I progetti saranno relativi alle attività di cui al precedente art. 1.2 nonché ad altre che eventualmente saranno definite congiuntamente nel dettaglio, indicando anche quanto segue a mero titolo esemplificativo: relativi tempi di realizzazione, anche diversi dalla durata del presente Accordo Quadro e costi; risorse finanziarie da impiegare e relativi oneri di rendicontazione; personale da coinvolgere, strutture e attrezzature da destinare allo svolgimento delle attività; aspetti rilevanti in tema di assicurazione e gestione dati; eventuali penali e limitazioni di responsabilità.

Le Parti riconoscono ed accettano ora per allora che la stipula del presente Accordo Quadro non comporta alcun obbligo di stipula di successivi Accordi attuativi o altro tipo di impegno contrattuale, al quale le Parti potranno, invece, liberamente determinarsi di volta in volta.

Articolo 3 - Durata dell'Accordo Quadro, Recesso e Risoluzione

Il presente Accordo Quadro ha efficacia dalla data di sottoscrizione ad opera delle Parti e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, entro tale data le parti discuteranno l'eventuale prolungamento.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviarsi all'altra Parte con un preavviso di almeno 1 mese.

In caso di recesso le Parti concordano sin d'ora di portare comunque a conclusione gli eventuali progetti in corso alla data del recesso.

Articolo 4 - Contributi e spese

Ciascuna delle Parti sosterrà in proprio ogni costo derivante dalle attività relative alla negoziazione e all'esecuzione del presente Accordo Quadro: conseguentemente, ciascuna delle Parti non potrà essere ritenuta responsabile dei costi sostenuti o delle obbligazioni assunte dall'altra Parte. Resta inteso che, fermo restando il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nel caso in cui una delle Parti rinunci a perseguire le attività dell'Accordo Quadro, alla medesima Parte non potrà essere ascritta alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte né alcun obbligo di natura risarcitoria e/o indennitaria non essendo, per espressa volontà delle Parti, stabilito alcun corrispettivo per l'esercizio della facoltà di rinuncia.

Le Parti, nell'ambito dei progetti derivanti dal presente Accordo Quadro, concorderanno una rispettiva partecipazione economica in relazione alle attività previste da ciascun progetto che verranno di volta in volta definite.

Art. 5 – Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi di cui si avvale per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e degli eventuali Accordi Attuativi, a non divulgare, comunicare e rendere noti informazioni, dati, conoscenze in genere, di qualsivoglia forma e natura, relativi all'altra Parte, così come qualsiasi documento o

supporto, di qualsivoglia natura, contenente uno qualsiasi dei dati o informazioni predetti, dei quali potrà venire a conoscenza nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Accordi Attuativi. Le obbligazioni, di cui al presente articolo, rimarranno in vigore sino alla data di scioglimento dell'Accordo Quadro come previsto all'art. 3 che precede e per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate riservate:

le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente articolo;

le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;

le informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, purché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine - ove legalmente possibile - ne dia immediata notizia scritta alla Parte titolare delle informazioni affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

Le Parti si danno reciprocamente atto che della stipula dell'Accordo Quadro e degli eventuali Accordi Attuativi potrà essere data notizia nei rispettivi siti istituzionali

solo se preventivamente concordato ed accettato per iscritto fra le Parti.

Art. 6 – Protezione e trattamento dei dati personali

Nel corso della relazione contrattuale ai sensi del presente Accordo Quadro, ciascuna Parte potrebbe entrare in possesso di informazioni personali riguardanti i dipendenti, amministratori, funzionari e altri rappresentanti. Le Parti, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente (collettivamente, la “Normativa Privacy”), tratteranno i dati secondo le modalità indicate nelle rispettive informative ex artt. 13 e 14, del GDPR.

Con riferimento a eventuali ulteriori dati personali trattati nell’ambito del presente Accordo Quadro e ai dati personali eventualmente trattati nell’ambito degli Accordi Attuativi, ciascuna Parte agirà nel rispetto nel rispetto della Normativa Privacy, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra nel ruolo privacy che sarà di volta in volta individuato dalle Parti e sulla base di specifici e appositi accordi in materia di trattamento dei dati personali.

Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Le Parti si impegnano altresì a comunicarsi tempestivamente

eventuali irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso all'Accordo Quadro. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa da parte delle competenti Autorità e/o soggetti interessati derivanti dalla comprovata violazione degli obblighi spettanti ad ognuna in base alla citata normativa.

Art. 7 – Comunicazioni

7.1 Ciascuna Parte nominerà un referente, responsabile per la gestione e supervisione delle attività di cui al presente Accordo Quadro, a cui è affidato il compito di pianificare i contatti periodici al fine di sviluppare le iniziative indicate nel presente Accordo Quadro. A tal fine: Fondazione Ravasi Garzanti nomina come suo referente la d.ssa Giorgia Turchetto, Project Manager della Fondazione Ravasi Garzanti. Il Museo nomina come suo referente Diego Bernardi, Direttore Direzione marketing e comunicazione Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense

I referenti concorderanno le migliori forme comunicative tra le Parti

Art. 8 – Rapporto fra le Parti

8.1 Il presente Accordo non è inteso a costituire alcun tipo di associazione, consorzio, joint venture, società o altra organizzazione di alcun genere tra le Parti. Nessuna Parte potrà rappresentare o vincolare l'altra in qualunque modo in relazione al presente Accordo Quadro ed al suo oggetto.

Art. 9 – Legge regolatrice e Foro competente

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente Accordo Quadro e degli Accordi Attuativi verranno devolute in via esclusiva al Foro di Milano.

Le Parti dichiarano che il presente Accordo Quadro, in tutte le sue parti, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Per Fondazione Ravasi Garzanti

Per Pinacoteca di Brera

Data

Data

Direttore della
Fondazione Ravasi
Garzanti

Felice Scalvini

Direttore Generale
Pinacoteca di Brera e
Biblioteca Nazionale
Braidense

Angelo Lorenzo Crespi